



ORDINANZA N. 63 DEL 06/07/2023

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA O ABBATTIMENTO DI SIEPI, VEGETAZIONE ED ALBERI INCOMBENTI SU PUBBLICA VIABILITA' OVVERO INTERFERENTI CON LINEE AEREE ELETTRICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', CHE COMPORTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI ALMESE.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Pubblica Sicurezza;

Considerato che il territorio sempre più sovente viene colpito da eventi meteo estremi, con forti precipitazioni in alcuni casi accompagnate da forti venti;

Considerato che in data 14 Giugno 2023 il territorio è stato colpito da un evento atmosferico di intense precipitazioni, causando danni diffusi alla viabilità;

Accertato che sull'intero territorio comunale, in particolare ai bordi stradali ed in corrispondenza di linee aeree elettriche, di telecomunicazione e servizi di pubblica utilità, è presente lo sviluppo di vegetazione, anche spontanea, di siepi, rami, fronde e alberi che ostruiscono la sede stradale, creando ostacolo alla visibilità della cartellonistica, alla illuminazione pubblica e che, in particolari occasioni di eventi meteorologici intensi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Accertata altresì l'evidente condizione di scarsa manutenzione di fondi agricoli prospicienti la viabilità dell'intero territorio comunale e su cui sono presenti linee aeree elettriche, di telecomunicazione, impianti di pubblica illuminazione e servizi di pubblica utilità;

Richiamata in particolare l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 15 del 21/02/2022 avente ad oggetto *"MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA O ABBATTIMENTO DI SIEPI, VEGETAZIONE ED ALBERI INCOMBENTI SU PUBBLICA VIABILITA' OVVERO INTERFERENTI CON LINEE AEREE ELETTRICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', CHE COMPORTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI ALMESE"*;

Posto che le suddette circostanze tutte valutate insieme, lasciano presagire l'imminenza del pericolo di cadute di vegetazione, alberi e materiali terrosi o pietre, con possibili e gravi danni per l'incolumità pubblica;

Ravvisata la necessità, alla luce delle superiori condizioni, di dover provvedere all'urgente manutenzione, messa in sicurezza o abbattimento di siepi, vegetazione ed alberi e messa in sicurezza delle sponde/scarpate stradali;

Preso atto che compete al proprietario la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi piantumati in terreni laterali e/o di ramaglie di ogni genere, specie e misura che vengano a

cadere ovvero a pendere pericolosamente sul piano stradale o su linee aeree per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, come anche materiali terrosi o pietre che possono ingombrare il sedime stradale;

Richiamati in particolare gli art. 2043 e 2051 del C.C.;

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza sindacale contingibile e urgente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità;

Considerato inoltre che l'art. 29 del vigente Codice della Strada cita:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Dato atto che occorre, obbligatoriamente, portare subito a conoscenza dei soggetti proprietari, possessori e/o detentori interessati della suddetta necessità per l'intero territorio del Comune di Almese;

Visti:

- gli artt. 7 e 71 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 108 e 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 29;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

Ai soggetti proprietari, possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, fondi agricoli e giardini

di provvedere al più presto entro e non oltre QUARANTACINQUE giorni (45 giorni) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza a:

- **manutenere, potare, mettere in sicurezza e/o abbattere siepi, vegetazione ed alberi che interferiscono con la pubblica viabilità**, provocando restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità, creando ostacolo alla visibilità della cartellonistica e della illuminazione pubblica, che, in caso di eventi meteorologici intensi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

- **manutenere e/o potare i rami di siepi, vegetazione ed alberi radicate sui propri fondi che si protendono oltre il ciglio stradale** provocando restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità, creando ostacolo alla visibilità della cartellonistica e della illuminazione pubblica, che, in caso di eventi meteorologici intensi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- **rimuovere siepi, vegetazione, alberi e terriccio** che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di eventi meteorologici;
- **manutenere, potare, mettere in sicurezza e/o abbattere siepi, vegetazione ed alberi che interferiscono con linee aeree elettriche, di telecomunicazione, di illuminazione pubblica e servizi di pubblica utilità** palesemente costituenti pericolo per la pubblica incolumità, poste in corrispondenza oppure ad una distanza dalle linee aeree inferiore all'altezza massima della pianta stessa;
- **effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature** radicate sui propri fondi e che, in caso di eventi meteorologici intensi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- **adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della viabilità pubblica confinante con i fondi privati.**

AVVERTE

Le operazioni di manutenzione, potature e taglio della vegetazione o delle piante dovrà essere eseguito usando particolare cura in modo che nella caduta non si provochino danni a cose o persone. Il materiale vegetale, i tronchi e le ramaglie non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni dell'Art. 29 del Cds è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino dello stato dei luoghi e della messa in sicurezza dell'area.

Che, ove nei termini come sopra assegnati, non si provveda a quanto ordinato, si procederà, senza ulteriori comunicazioni e diffide, a cura del Comune con spese a carico dei Soggetti contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

AVVERTE ALTRESI'

Che in caso di inottemperanza si procederà alla denuncia penale dei suddetti soggetti inadempienti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, per reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità che prevede: "Chiunque non osserva un provvedimento

legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene(2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509](3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale sul sito del Comune di Almese e in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.
- l'invio di copia di esso:
 - a) al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, affinché disponga, alla scadenza dei termini sopra assegnati, l'avvenuta corretta esecuzione di quanto ordinato;
 - b) al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza;
 - c) ai Carabinieri Forestali della stazione di Almese;
 - d) ai Carabinieri della Stazione di Almese;
 - e) al Prefetto di Torino.

INFORMA CHE

- *Avverso alla presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, secondo la modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.*
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza ed esecuzione alla presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Ombretta Bertolo)
f. to digitalmente